

(N. 1050-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1950 (V. Stampato N. 897)

d'iniziativa del Deputato BOVETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1951

Ricostituzione dei comuni di Cantalupa e di Roletto, in provincia di Torino.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo all'approvazione della Commissione senatoriale riguarda la ricostituzione dei comuni di Cantalupa e di Roletto in provincia di Torino, aggregati al comune di Frossasco, con il regio decreto 22 marzo 1928, n. 831, in base alla facoltà concessa al Governo di provvedere alla revisione delle circoscrizioni comunali.

Il provvedimento fu adottato senza il consenso delle popolazioni interessate, che intendono sia ristabilito lo stato di cose anteriore al 17 marzo 1927.

Tali Comuni seppero sempre amministrarsi con saggezza, fronteggiando tutte le necessità con mezzi loro propri.

Il lamentato provvedimento di aggregazione non solo danneggiò economicamente gli abitanti, ma li costrinse a notevoli disagi per raggiungere il nuovo capoluogo ove espletare le normali pratiche amministrative.

Gli abitanti di tali Comuni soppressi, non appena tornata in Italia la libertà democratica, fecero pressione perchè l'autonomia del loro Comune fosse riconosciuta e ricostituita.

Visto il favore espresso dagli organi competenti e la relazione approvata dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati, propongo l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

ROMITA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Cantalupa e di Roletto, aggregati al comune di Frossasco con regio decreto 22 marzo 1928, n. 835, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto suddetto.

Art. 2.

Il prefetto di Torino, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 3.

Gli organici del comune di Frossasco e dei ricostituiti comuni di Cantalupa e di Roletto saranno stabiliti dal Prefetto, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Frossasco, che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.